

STATUTO DELL'ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI

(Atto Costitutivo - Statuto del 15 aprile 1997 Reg. in Roma il 22 aprile 1997 al n. 18632 Vol. 1-B mod. Atti Pubblici – modificato in data 19/04/2004 Reg. in Roma il 23/04/2004 mod. Atti Pubblici - modificato in data 12/01/2017 Reg. in Roma il 13/01/2017 al n.873 Serie 1 T)

ART. 1

Costituzione

E' COSTITUITA SENZA SCOPO DI LUCRO UNA LIBERA ASSOCIAZIONE, APOLITICA ED APARTITICA, DI CARATTERE NAZIONALE TRA PROFESSIONISTI DENOMINATA ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI, SIGLABILE I.N.T. O INT.

ART. 2

Sede e durata

L'ASSOCIAZIONE HA SEDE IN ROMA P.ZZA DEI GERANI 37 E POTRA' ESSERE TRASFERITA DAL CONSIGLIO NAZIONALE SENZA MODIFICA DEL PRESENTE STATUTO, POTRA' INOLTRE COSTITUIRE DELEGAZIONI LOCALI SUL TERRITORIO NAZIONALE O DELEGAZIONI NELL'AMBITO DELLA COMUNITA' EUROPEA O DEGLI ESTERI IN GENERE. LA DURATA DELL'ASSOCIAZIONE E' FISSATA SINO AL 31 DICEMBRE 2050 E SARA' TACITAMENTE RINNOVABILE DI ANNO IN ANNO SALVO DELIBERA CONTRARIA DELL'ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI. GLI ESERCIZI FINANZIARI SI CHIUDONO AL 31 DICEMBRE DI OGNI ANNO.

ART. 3

Scopi

L'ASSOCIAZIONE SI PREFIGGE I SEGUENTI SCOPI:

- A) CONTROLLARE, MIGLIORARE E VALORIZZARE LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DEONTOLOGICA DEGLI ASSOCIATI FINALIZZATA SOPRATTUTTO ALLA TUTELA DELL'UTENZA;
- B) REALIZZARE LE ASPIRAZIONI DI UN ORDINAMENTO SOCIALE PIU' GIUSTO, SOPRATTUTTO NEL SETTORE DELLE LEGGI FISCALI FORNENDO AL LEGISLATORE UN SUPPORTO DI ESPERIENZA E PROFESSIONALITA' PER LA FORMAZIONE DELLA NORMATIVA TRIBUTARIA;
- C) PROMUOVERE IL DIALOGO CON LE ALTRE ORGANIZZAZIONI RAPPRESENTATIVE DI PROFESSIONISTI LA CUI ATTIVITA' SIA SOGGETTA O MENO ALL'ISCRIZIONE AD ORDINI E/O COLLEGI; PROMUOVERE I RAPPORTI DEGLI ASSOCIATI CON LE ISTITUZIONI SIA A LIVELLO NAZIONALE, SIA A LIVELLO LOCALE;
- D) PROMUOVERE OGNI ISTANZA CHE SARA' RITENUTA PIU' OPPORTUNA PER LA DIFESA DELLA LEGITTIMA ATTIVITA' DEGLI ADERENTI E SALVAGUARDARNE IL RICONOSCIMENTO NELL'AMBITO DELL'ORDINAMENTO DELLE LIBERE PROFESSIONI; (DELLA RIFORMA DELLE LIBERE PROFESSIONI);
- E) PROMUOVERE OVE POSSIBILE, LA FORMAZIONE DI APPOSITE COMMISSIONI QUALI QUELLE PER LA DEONTOLOGIA E I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI, PER LO STUDIO DELLE NORME TRIBUTARIE, PER I RAPPORTI CON ALTRE PROFESSIONI, PER LA FORMAZIONE E

CERTIFICAZIONE PROFESSIONALE E QUANTE FOSSERO RITENUTE NECESSARIE AL MIGLIOR FUNZIONAMENTO DELL'INT;

F) ASSISTERE E SUPPORTARE LE ATTIVITA' DEGLI ASSOCIATI ANCHE MEDIANTE LA COSTITUZIONE DI APPOSITE SOCIETA' O PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' GIA' COSTITUITE;

G) COSTITUIRE E/O PARTECIPARE AD ALTRE ASSOCIAZIONI, COMITATI, COORDINAMENTI E CONFEDERAZIONI NAZIONALI , COMUNITARIE E/O EXTRACOMUNITARIE CHE NON ABBIANO SCOPI IN CONTRASTO CON QUELLI PREVISTI DAL PRESENTE STATUTO;

ART. 4

Rappresentanza

LA RAPPRESENTANZA DELL'ASSOCIAZIONE DI FRONTE A TERZI ED IN GIUDIZIO E' DEMANDATA AL PRESIDENTE;

ART. 5

Adesione

IN ATTESA DEL RIORDINO LEGISLATIVO DELLE LIBERE PROFESSIONI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A QUELLE CONTABILI, ANCHE IN FUNZIONE DEL RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE U.E. IN MATERIA, POSSONO ADERIRE ALL'ASSOCIAZIONE COLORO CHE SIANO ISCRITTI NEI RUOLI PROVINCIALI DEI PERITI E DEGLI ESPERTI IN TRIBUTI,

TENUTI A NORMA DI LEGGE PRESSO GLI ENTI CAMERALI (C.C.I.A.A.), CHE SIANO IN POSSESSO DI DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE O DIPLOMA DI LAUREA O DIPLOMA DI LAUREA BREVE IN MATERIE AMMINISTRATIVE O COMMERCIALI O ECONOMICHE O GIURIDICHE O TECNICHE O TITOLI EQUIPOLLENTI ED ESERCITINO ATTIVITA' PROFESSIONALE. I PREDETTI SOGGETTI, PERITI ESPERTI TRIBUTARISTI, GIA' ADERENTI AL COMITATO PROFESSIONALE PERITI ESPERTI TRIBUTARISTI, SONO AUTOMATICAMENTE ISCRITTI ALL'ASSOCIAZIONE. AD ESSI LA LEGGE PERMETTE L'ESERCIZIO DELLA CONSULENZA AMMINISTRATIVA E TRIBUTARIA, IN QUANTO TALE ESERCIZIO E' LIBERO E NON SOGGETTO AD ESCLUSIVE, ED ATTRIBUISCE ALCUNE PREROGATIVE PROFESSIONALI QUALI, A MERO TITOLO ESEMPLIFICATIVO, L'ASSISTENZA TECNICA DINANZI ALLE COMMISSIONE TRIBUTARIE (EX ART.12 D.LGS. 546/92) E L'APPOSIZIONE DEL VISTO DI CONFORMITA' (EX ART.78, L.413/91). IL CONSIGLIO NAZIONALE, CHE STABILIRA' LE MODALITA' TECNICHE PER EFFETTUARE L'ADESIONE, POTRA', IN VIRTU' DI NUOVE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE, MODIFICARE I SOPRACCITATI REQUISITI. COLORO CHE PUR IN POSSESSO DEI REQUISITI SOPRACCITATI NON ESERCITANO ATTIVITA' PROFESSIONALE VERRANNO ISCRITTI IN UN APPOSITO ELENCO "DI NON ESERCENTI".

LA CERTIFICAZIONE ATTA AL CONTROLLO DELLA PREPARAZIONE TECNICO-PROFESSIONALE DEL RICHIEDENTE L'ISCRIZIONE NON VIENE AL MOMENTO RESA OBBLIGATORIA IN QUANTO OGNI PROFESSIONISTA, PER LA SUA ISCRIZIONE NEI RUOLI DEI PERITI E DEGLI ESPERTI HA GIA' SUPERATO UNO SPECIFICO ESAME, PREVISTO DAL D.M. 29 DICEMBRE 1979 EMANATO DAI MINISTERI DELL'INDUSTRIA E DI GRAZIA E GIUSTIZIA, VOLTO AL CONTROLLO DELLA PREPARAZIONE E DELLE CONOSCENZE DELL'ASPIRANTE PERITO ESPERTO TRIBUTARISTA.

POSSONO ALTRESI' ADERIRE I SOGGETTI ESERCENTI ATTIVITA' PROFESSIONALE ISCRITTI IN ALTRI ORGANISMI ASSOCIATIVI, ALBI, O ELENCHI, OVVERO COLORO CHE SVOLGANO IN VIA PROFESSIONALE ATTIVITA' NEL SETTORE TRIBUTARIO E QUINDI ABILITABILI, DA PARTE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE PER IL TRAMITE DELLE AGENZIE DELLE ENTRATE, ALLA FUNZIONE DI INTERMEDIARIO FISCALE AUTORIZZATO. GLI ADERENTI ALL'INT POSSONO ESSERE DEFINITI TRIBUTARISTI O CONSULENTI TRIBUTARI.

ART. 6

Dovere degli iscritti

GLI ISCRITTI SONO OBBLIGATI:

- A) ALL'OSSERVANZA DELLE NORME STATUTARIE E DEONTOLOGICHE DELL'ASSOCIAZIONE;
- B) AL VERSAMENTO DELLE QUOTE ASSOCIATIVE ORDINARIE E/O STRAORDINARIE;
- C) A FAVORIRE CON IL PROPRIO IMPEGNO E COMPORTAMENTO IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI;
- D) A SOTTOSCRIVERE ADEGUATA POLIZZA ASSICURATIVA DI RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE A FAVORE DI TERZI;

ART. 7

Struttura ed Organi

SONO ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE:

- A) L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI;
- B) L'ASSEMBLEA DEI DELEGATI PROVINCIALI;
- C) IL CONSIGLIO NAZIONALE;
- D) IL PRESIDENTE NAZIONALE;

ART. 8

Assemblea degli associati

L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI E' CONVOCATA IN CONGRESSO OGNI TRE ANNI, SALVO DISPOSIZIONI DIFFERENTI, A SEGUITO DI DELIBERA DEL CONSIGLIO NAZIONALE, PER ESIGENZE OPERATIVE DELL'ASSOCIAZIONE. LA CONVOCAZIONE DEL CONGRESSO DEVE PERVENIRE AI DESTINATARI CON PREAVVISO SCRITTO

DI ALMENO QUINDICI GIORNI RISPETTO ALLA DATA PREFISSATA, ANCHE TRAMITE COMUNICAZIONE TELEMATICA E AVVISO SU INTERNET O ALTRA FORMA, PURCHE' SCRITTA. L'ASSEMBLEA DELIBERA A MAGGIORANZA SEMPLICE DEI PRESENTI AVENTI DIRITTO DI VOTO. IL REGOLAMENTO VIENE DELIBERATO DAL CONSIGLIO NAZIONALE.

ART. 9

Assemblea dei delegati provinciali

L'ASSEMBLEA E' L'ORGANO CHE ASSICURA LA RAPPRESENTANZA SUL TERRITORIO NAZIONALE, SI RIUNISCE ALMENO UNA VOLTA L'ANNO SALVO DIVERSA DELIBERA DEL CONSIGLIO NAZIONALE, POTRA' ESSERE CONVOCATA E TENUTA ANCHE TRAMITE SISTEMI TELEMATICI. NELLE RIUNIONI ASSEMBLEARI LA RAPPRESENTANZA VIENE ATTRIBUITA AD OGNI DELEGATO PROVINCIALE, O SUO SOSTITUTO CON DELEGA SCRITTA. IL CONSIGLIO NAZIONALE CHIAMERA' A VOTARE L'ASSEMBLEA SU PARTICOLARI DECISIONI CHE COINVOLGANO TUTTI GLI ASSOCIATI E COMUNQUE PER ILLUSTRARE LE LINEE STRATEGICHE E AVERNE PARERI IN MERITO. INOLTRE L'ASSEMBLEA DEI DELEGATI PROVVEDERA' ALL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E QUELLO DI PREVISIONE. I DELEGATI PROVINCIALI, NOMINATI DAL PRESIDENTE NAZIONALE

SENTITI I MEMBRI DEL CONSIGLIO, POTRANNO RICHIEDERE, OVE LO RITENESSERO NECESSARIO PER UN MAGGIOR RACCORDO TRA DELEGAZIONI DELLA STESSA REGIONE, LA NOMINA DI UN DELEGATO REGIONALE CHE POTRA' PARTECIPARE, OLTRE CHE SVOLGERE ATTIVITA' SUL TERRITORIO A FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE E DEGLI ASSOCIATI, SU INVITO DEL CONSIGLIO NAZIONALE ALLE RIUNIONI DELLO STESSO E AVERE IN MERITO ALLE DELIBERE PARERE CONSULTIVO, IL DELEGATO REGIONALE POTRA' PARTECIPARE ANCHE ALL'ASSEMBLEA ANNUALE DEI DELAGATI PROVINCIALI. LA NOMINA DEI DELEGATI SPETTA AL CONSIGLIO NAZIONALE SENTITI I DELEGATI PROVINCIALI INTERESSATI.

ART. 10

Consiglio Nazionale

IL CONSIGLIO NAZIONALE E' L'ORGANO ESECUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE E PROVVEDE ALL'ATTUAZIONE DI OGNI AZIONE, POSSIBILE E NEI LIMITI DELLE NORME DI LEGGE, ATTA AL RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO SOCIALE E COMUNQUE ALLA DIFESA DELLA CATEGORIA, POTRA' ANCHE ASSEGNARE CARICHE ONORARIE AD ISCRITTI E NON ALL'ASSOCIAZIONE PER PARTICOLARI MERITI DERIVANTI DA ATTIVITA' SVOLTE A FAVORE DELLA CATEGORIA.

IL CONSIGLIO E' COMPOSTO DA UN MINIMO DI SETTE AD UN MASSIMO DI QUINDICI MEMBRI. IL PRIMO CONSIGLIO VERRA' FORMATO DAI SOCI FONDATORI E DA COLORO CHE IL CONSIGLIO COOPTERA' PER TALE CARICA. NELL'AMBITO DELLA PRIMA RIUNIONE VERRANNO ASSEGNATE LE CARICHE ALL'INTERNO DEL CONSIGLIO STESSO. NEL CASO DI DIMISSIONI, DECADENZA O IMPEDIMENTO IL CONSIGLIO SI INTEGRERA' PER RAGGIUNGERE IL MINIMO DEI COMPONENTI CON COOPTAZIONE.

MOTIVI DI DECADENZA SONO TRE ASSENZE INGIUSTIFICATE CONSECUTIVE DALLE RIUNIONI O COMPORTAMENTI SCORRETTI NEI CONFRONTI DI TERZI O DELL'ASSOCIAZIONE DI CARATTERE DEONTOLOGICO, MORALE O PATRIMONIALE, SIANO ESSI COLLEGATI O MENO ALL'ATTIVITA' PROFESSIONALE.

IL CONSIGLIO SI RIUNISCE SU INDICAZIONE SCRITTA DEL PRESIDENTE, PER PARTICOLARI ESIGENZE DI URGENZA O DI ORDINARIA OPERATIVITA' SI POTRANNO AVERE VOTAZIONI CONSILIARI INVIANDO TRAMITE FAX O ALTRO SISTEMA DI COMUNICAZIONE AI CONSIGLIERI UN O.D.G. E SUI VARI PUNTI RICHIEDERE IL PARERE ED IL VOTO SCRITTO ED INVIATO VIA FAX O ALTRO SISTEMA ALLA PRESIDENZA.

IL CONSIGLIO DELIBERERA' ANCHE CIRCA I RIMBORSI SPESE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE E DALL'UTILIZZO DI COLLABORATORI ESTERNI.

IL CONSIGLIO DURA IN CARICA TRE ANNI. SALVO INTERVENUTE ESIGENZE CHE CONSIGLINO LA MODIFICA DEI TERMINI, PER LA RISCRIITTURAZIONE DELLO STATUTO STESSO E L'ELEZIONI DEI VARI ORGANI ASSOCIATIVI.

ART. 11

Presidente

IL PRESIDENTE HA LA RAPPRESENTANZA DELL'ASSOCIAZIONE DI FRONTE AI TERZI E IN GIUDIZIO. POTRA' COMPIERE TUTTE LE AZIONI INERENTI LA LEGALE RAPPRESENTANZA, RAPPRESENTATIVITA' ED ORDINARIA ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE, POTRA' APRIRE CONTI CORRENTI BANCARI E/O POSTALI ED OGNI ALTRA OPERAZIONI NECESSARIA LA CORRETTA ATTIVITA' ANCHE FINANZIARIA DELL'ASSOCIAZIONE, CON FACOLTA' DI DELEGARE A TERZI TALUNE MANSIONI.

IL PRESIDENTE DISPORRA', PER LO SOVLGIMENTO DELLE PROPRIE FUNZIONI, DI UN'APPOSITA SEGRETERIA COSTITUITA PRESSO L'UFFICIO DI PRESIDENZA.

ART. 12

Vicepresidenti

DA UNO A TRE VICEPRESIDENTI SECONDO DELIBERA DEL CONSIGLIO NAZIONALE. IL VICEPRESIDENTE SOSTITUISCE IL PRESIDENTE IN CASO DI IMPEDIMENTO O DI ASSENZA DI

QUEST'ULTIMO; DI NORMA SARA' DELEGATO DAL PRESIDENTE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTI INERENTI L'ATTIVITA' ASSOCIATIVA. TRA I VICEPRESIDENTI NOMINATI UNO ASSUMERA' LA FUNZIONE DI VICEPRESIDENTE VICARIO CHE, IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL PRESIDENTE, POTRA' SOSTITUIRLO NELLE FUNZIONI ANCHE IN MANCANZA DI SPECIFICA DELEGA.

ART. 13

Segretario

E' DELEGATO ALLA COLLABORAZIONE CON PRESIDENTE E VICEPRESIDENTI, SARA' DELEGATO AL COORDINAMENTO DEI DELEGATI REGIONALI E POTRA' ATTUARE STRATEGIE ASSOCIATIVE ED INIZIATIVE PREVIO PARERE VINCOLANTE DEL PRESIDENTE, SENTITI I MEMBRI DEL CONSIGLIO NAZIONALE.

ART. 14

Tesoriere

SOVRINTENDE ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA DELL'ASSOCIAZIONE, IN MANCANZA DI NOMINA LE COMPETENZE SONO ASSUNTE DAL PRESIDENTE.

ART. 15

Collegio dei revisori

NOMINATO DAL CONSIGLIO NAZIONALE E' COMPOSTO DI TRE MEMBRI EFFETTIVI E DUE SUPPLENTI; POTRANNO FARNE PARTE ANCHE SOGGETTI ESTERNI ALL'ASSOCIAZIONE, IN QUESTO CASO DOVRANNO OBBLIGATORIAMENTE ESSERE ISCRITTI NEL REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI.

ART. 16

Delegazioni

OVE COSTITUITE LE DELEGAZIONI PROVINCIALI E/O REGIONALI POTRANNO, PREVIO ASSENSO DEL CONSIGLIO NAZIONALE, INTRAPRENDERE, IN LINEA CON GLI SCOPI ASSOCIATIVI, INIZIATIVE A CARATTERE LOCALE ATTE AD INSTAURARE RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA GLI ASSOCIATI E LE ISTITUZIONI LOCALI.

LE DELEGAZIONI RICEVERANNO DAL CONSIGLIO NAZIONALE I FONDI NECESSARI PER LO SVOLGIMENTO DELLE LORO ATTIVITA', AL FINE DELLA CONTABILIZZAZIONE DEGLI ONERI E DEI PROVENTI ESSE DOVRANNO REDIGERE APPOSITO RENDICONTO ANNUALE CHE COSTITUIRA' PARTE INTEGRANTE DEL BILANCIO ANNUALE DELL'ASSOCIAZIONE.

DEMANDATI AL COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' SONO I DELEGATI PROVINCIALI E/O REGIONALI O ALTRO ASSOCIATO O UN MEMBRO DEL CONSIGLIO NAZIONALE ALL'UOPO DELEGATO DAL PRESIDENTE NAZIONALE.

ART. 17

Incompatibilità

NON SUSSISTONO INCOMPATIBILITA' CON ISCRIZIONI IN ALTRI ORGANISMI ASSOCIATIVI, ALBI O ELENCHI.

ART. 18

Patrimonio

LE ENTRATE ASSOCIATIVE SARANNO FORMATE ESCLUSIVAMENTE DALLE QUOTE D'ISCRIZIONE ORDINARIE E/O STRAORDINARIE E DA LIBERALITA' DI TERZI SIANO ESSI PERSONE FISICHE CHE GIURIDICHE.

ART. 19

Disposizioni finali

QUANTO NON ESPRESSAMENTE PREVISTO DALLE PRECEDENTI NORME SARA' DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO NAZIONALE CHE TRAMITE L'EMANAZIONE DI REGOLAMENTI E/O DELIBERE POTRA', SOPRATTUTTO IN PRESENZA DI NUOVE NORME LEGISLATIVE, APPORTARE VARIAZIONI E/O INTEGRAZIONI AL PRESENTE STATUTO.